

VERBALE N°19 DEL 21/02/2020
DELIBERA N° 7

L'anno duemilaventi il mese di febbraio il giorno 21, alle ore 18.30 a Mogliano Veneto (TV) presso DoubleTree by Hilton Hotel Venice - North, Via Bonfadini 1 si è tenuto il Consiglio Nazionale dell'U.Di.Con, Unione per la Difesa dei Consumatori per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente o.d.g.:

- Approvazione modifiche Statuto;

Assume la Presidenza il sig. Nesci Denis Domenico, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Martina Donini.

Sono presenti all'Assemblea i Consiglieri nazionali, i cui nominativi sono riportati nella delibera n.1 di insediamento.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della riunione con la presenza qualificata dei componenti, dichiara la riunione atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale comunica ai presenti la necessità di modificare lo statuto al fine di rimodulare la costituzione delle sedi zonali, provinciali e regionali. Così come da raccomandazioni da parte del Ministero dello Sviluppo economico, è stata apportata una modifica alla nomina del Segretario Nazionale, al fine di renderlo più democratico. Vengono inoltre introdotte ulteriori modifiche contenute nella riforma del terzo settore che ha previsto un adeguamento statutario da parte degli enti di terzo settore, così come previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., Codice del Terzo settore e successive modifiche.

Si procede pertanto alla consegna della copia dello Statuto contenente le modifiche.

I componenti dopo ampia e approfondita discussione approvano all'unanimità tali variazioni.

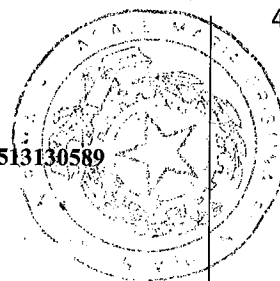
Si riporta di seguito lo Statuto



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano	
N.	1014
Serie	3
Data	21/04/2020
ATTO ESENTE	
Pagina 44 di 100 IL DIRIGENTE	

Martina Donini

L'ASSISTENTE
Anna Melini



STATUTO

CAPITOLO I

Associazione Nazionale **U.Di.Con.** – Unione per la Difesa dei Consumatori

ART. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

Il presente statuto disciplina l'attività dell' **U.Di.Con. APS** – Unione per la Difesa dei Consumatori. L'U.Di.Con. è un'organizzazione senza scopo di lucro, autonoma, libera, democratica ed apartitica, costituita in data Cinque Giugno duemila e tre. Ha Sede Legale in Roma - Via Santa Croce in Gerusalemme, 63. La sede potrà essere trasferita altrove per semplice decisione della Presidenza Nazionale.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE – FINALITA'

L' U.Di.Con. non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha come scopo esclusivo quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in via giudiziale, e con ogni mezzo ritenuto legittimo dalla vigente legislazione.

L' U.Di.Con. fonda la propria attività su principi di democrazia, etica e solidarietà sociale.

L' U.Di.Con. si propone di tutelare e rappresentare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, riconosciuti e sanciti dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, dalla Consumers' International, dalla Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni italiane, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi.

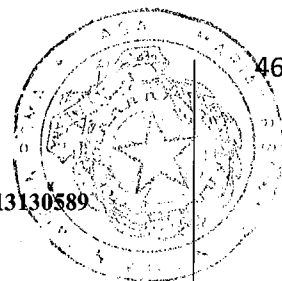
L'U.Di.Con. persegue i suoi scopi a livello internazionale, nazionale e locale, attraverso attività di rappresentanza degli interessi generali e diffusi dei consumatori in tutte le opportune sedi, attraverso l'attività di informazione collettiva per mezzo di pubblicazioni - periodiche o non periodiche - rivolte a consumatori ed utenti nonché attraverso l'attività di informazione e assistenza individuale ai medesimi soggetti, mediante professionisti qualificati.

ART. 3 - ATTIVITA'

L'U.Di.Con. si impegna a tutelare - anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità, gli interessi di consumatori ed utenti.

L'associazione a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore si propone di:

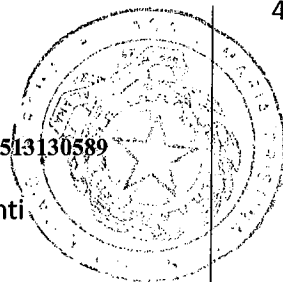
- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



- tutelare il diritto alla salute;
- tutelare il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- tutelare il diritto ad una adeguata informazione e ad una pubblicità corretta;
- tutelare il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi;
- tutelare il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;
- tutela dei diritti dell'inquilino in quanto consumatore;
- promuovere e tutelare il diritto all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

A tal fine l'U.Di.Con si impegna a:

- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo responsabile, sostenibile, critico e solidale, eco-compatibile, al fine di orientare i consumi in tutti i settori della vita (alimentazione, salute, sanità, servizi alla persona, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, ecc.);
- promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del risparmio ed a prevenire il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura;
- favorire l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo ai non abbienti ed ai soggetti particolarmente svantaggiati;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi per la gestione ed il controllo della qualità e dei prezzi di beni e servizi attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli e convenzioni con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, con organizzazioni di categoria e soggetti economici pubblici e privati, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi finalizzati al controllo di conformità della pubblicità commerciale alle normative di legge ed ai principi etici;
- promuovere strutture stabili ed efficienti per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere l'attività di pubblicazione e diffusione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione sui temi inerenti l'oggetto sociale, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici;
- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, nonché attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali e attraverso la costituzione nei procedimenti civili,



amministrativi o di competenza di Autorità di settore, sempre sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- promuovere attività culturali su temi ambientali, su tutela del territorio in contrasto ai processi di impoverimento, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra cittadini a rischio di marginalità sociale.

- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni anche tra le stesse allo scopo di favorire una migliore realizzazione delle proprie finalità sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 4 - AUTONOMIA

L' U.Di.Con. si configura quale associazione indipendente dai partiti politici e da ogni e qualsivoglia associazione, a garanzia della libertà di coscienza e della miglior tutela di consumatori ed utenti.

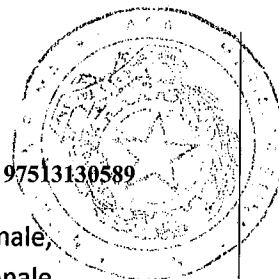
Opera, pertanto, in piena autonomia e priva di condizionamenti, nel pieno rispetto dei principi democratici e delle leggi nazionali, regionali e comunitarie. L'Associazione ha facoltà di aderire a Confederazioni Nazionali ed Internazionali. L'adesione ad una o più Confederazioni è deliberata dall'Assemblea Nazionale, e tra le more di un'assemblea e l'altra dal Consiglio Nazionale. Gli stessi Organi, nell'interesse generale degli Associati hanno facoltà di revocare le adesioni in qualsiasi momento.

Verbale del Consiglio Nazionale


U.Di.Con.
 UNIONE per la DIFESA dei CONSUMATORI

Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma

C.F. 97513130589



Sia per le adesioni, quanto per le eventuali revoche assunte dal Consiglio Nazionale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale medesimo.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che dovessero pervenire per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio e/o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, comunque nel rispetto della normativa vigente.

Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, perdite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6 - FINANZIAMENTO

L'Associazione, senza scopo di lucro, provvede al proprio finanziamento attraverso:

- le quote annuali versate dai soci;
- eventuali lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali, contributi pubblici, previa valutazione della provenienza dei medesimi e della compatibilità con gli scopi associativi,
- con i proventi derivanti da iniziative promosse dall'Associazione anche in collaborazione con enti pubblici e loro organizzazioni, università, fondazioni, associazioni e società private.

ART. 7 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione, pertanto, sono costituite:

- dalle quote annuali che gli associati versano direttamente all'Associazione;
- dagli eventuali contributi o lasciti volontari che dovessero pervenire all'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti;
- da eventuali sovvenzioni, erogazioni o donazioni, finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali;
- da contributi e finanziamenti pubblici e della Comunità Europea.

Le strutture dell'associazione, ai vari livelli, dovranno gestire le uscite basandosi sulle disponibilità di loro competenza, nel rispetto delle finalità del presente statuto.

I responsabili delle stesse dovranno rispondere in proprio per un eventuale disavanzo di bilancio.

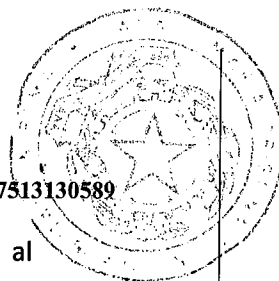
Detti soggetti sono altresì obbligati alla scrupolosa osservanza della legislazione fiscale.

In caso di inadempienza risponderanno in proprio e direttamente delle violazioni perpetrate in danno degli associati e della Sede Nazionale.

ART. 8 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.



Esso, predisposto dalla Presidenza, deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Presidenza deve inoltre redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 9 - UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associati

ART. 10 - I SOCI

Possono aderire all'associazione tutti coloro che, riconoscendosi nello Statuto e intendendo collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente Statuto (fondatori), coloro che ne fanno espressa richiesta senza alcuna distinzione di sesso, razza, e religione

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, partecipano all'assemblea degli associati ed hanno diritto al voto, ad eccezione dei soci onorari, privi del diritto di voto.

ART. 11 - CRITERI DI AMMISSIONE

L'aspirante socio può presentare domanda presso tutte le sedi dell'Associazione o tramite i portali web, compilando e sottoscrivendo la modulo di adesione.

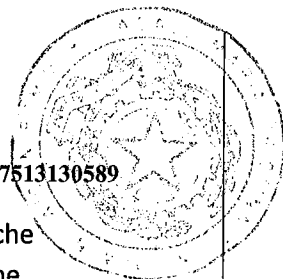
La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera e comporta per il nuovo socio il pagamento della quota di adesione, che in nessun caso è rimborsabile.

Possono essere soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

L'iscrizione comporta per il nuovo socio il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

ART. 12 - DIRITTI DEI SOCI

Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata alla Sede Nazionale. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni



statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione
I soci, inoltre, hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione e dei servizi erogati da organizzazioni o enti che sottoscrivono con l'associazione accordi o convenzioni;
- esaminare i libri sociali e prendere visione dei bilanci e dei libri associativi;
- accedere, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal presente statuto e successive modifiche ed integrazioni, alle cariche di rappresentanza e direzione ivi previste;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

ART. 13 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- versare la quota di adesione annua nei limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale (la quota versata non è rimborsabile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile);
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità ed agli scopi dell'Associazione.

ART. 14 – RECESSO ED ESCLUSIONE

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- morosità;
- mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto e comportamento contrario agli scopi dell'associazione;
- decesso.

La perdita dello status di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica ricoperta nell'associazione.

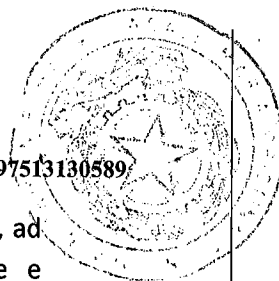
ART. 15 – CARICHE SOCIALI E CRITERI DI ELEGIBILITA'

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte dagli associati mediante libere elezioni, ispirate ai principi democratici.

Possono accedere alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale che dichiarino di rispettare ed accettare le norme previste dal presente Statuto.

Gli iscritti partecipano, ai vari livelli territoriali, alle elezioni degli organi dell'Associazione in occasione delle Assemblee.

Tutte le delibere assembleari vengono adottate con le maggioranze e nei modi previsti nel presente Statuto o, in mancanza di espressa regolamentazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.



Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dalla Presidenza Nazionale.

La stessa, per impegni di carattere permanente del dirigente, ha facoltà di deliberare eventuale indennità di carica.

ART. 16 – INCOMPATIBILITA'

Le cariche ricoperte all'interno dell'Associazione non sono incompatibili né con la qualità di socio né tra di loro.

L'incarico di dirigente dell'Associazione a livello nazionale non è incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'organizzazione stessa.

ART. 17 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli iscritti che compiano gravi infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, su iniziativa della Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nell'attesa della decisione, la Presidenza Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indegnità morale;
- b) assunzione e divulgazione all'esterno dell'Associazione di comportamenti incompatibili con i principi informatori dell'Associazione;
- c) inosservanza del presente Statuto.

La Presidenza Nazionale delibera sui provvedimenti di sospensione degli associati a maggioranza dei presenti.

ART. 18 – SEDI

L'Associazione promuove tra i suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello regionale, provinciale e zonale

ART. 19 - ORGANIZZAZIONE

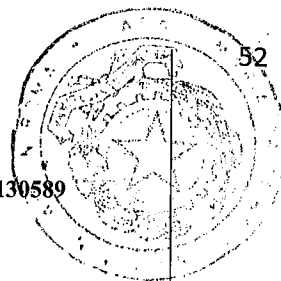
Gli organi dell'Associazione sono:

1. STRUTTURA NAZIONALE:

- Assemblea Nazionale;
- Consiglio Nazionale;
- Presidenza Nazionale;
- Presidente Nazionale;
- Vice-Presidente Nazionale;
- Segretario Nazionale;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio Nazionale dei Sindaci.

2. STRUTTURA REGIONALE

- Assemblea Regionale;
- Consiglio Regionale;
- Presidenza Regionale;
- Presidente Regionale;
- Vice-Presidente Regionale;



- Collegio Regionale dei Sindaci.

3. STRUTTURA PROVINCIALE

- Assemblea Provinciale;
- Consiglio Provinciale;
- Presidenza Provinciale;
- Presidente Provinciale.

4. STRUTTURA ZONALE

- Assemblea Zonale;
- Consiglio Zonale;
- Presidente Zonale.

ART. 20 - STRUTTURE ESTERE

L'Associazione promuove l'associazionismo anche all'estero, negli stati comunitari ed extra-comunitari, nel rispetto della legislazione vigente in ciascuno di esso.

La Presidenza Nazionale dell'Associazione ha facoltà di nominare, per ciascuno Stato estero, un Coordinatore Nazionale.

I Coordinatori Nazionali degli stati esteri, prima di prendere qualsiasi iniziativa che dovesse impegnare economicamente l'Associazione, devono essere in possesso della preventiva autorizzazione della Presidenza Nazionale dell'Associazione.

I coordinatori Nazionali rappresentano l'Associazione nello stato territorialmente competente e durano in carica fino alla celebrazione dell'Assemblea.

Provvedono a tutti gli adempimenti organizzativi necessari, nell'interesse dell'Associazione, compresa: l'accensione di C.C. bancari e postali, la nomina di Commissari territoriali e l'assunzione di eventuali dipendenti, partecipano alla contrattazione ed agli incontri con le Istituzioni.

Gli stessi possono essere, insindacabilmente, revocati dalla Presidenza Nazionale in qualsiasi momento.

CAPITOLO II

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

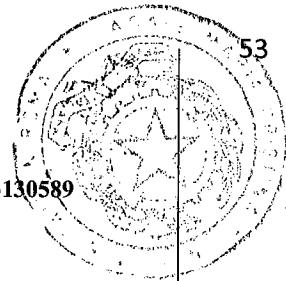
ART. 21 – ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo dell'Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione della Presidenza Nazionale, nei modi e nelle forme di cui al successivo comma, ed in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un quarto degli iscritti ovvero su richiesta congiunta di almeno sette Presidenti Regionali, nelle medesime modalità.

Sarà cura della Presidenza Nazionale diramare ai Presidenti Regionali, alle strutture Estere e ai soci fondatori - almeno 45 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea - l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, data, ora e luogo dell'adunanza.

I Presidenti Regionali dovranno affiggere detto avviso presso la propria sede e curare l'invio del medesimo a tutte le sedi provinciali e zonali, affinché procedano all'affissione nei propri locali.



Dell'avviso è data altresì opportuna pubblicità all'interno delle pubblicazioni a cura dell'U.Di.Con. nonché sul sito internet dell'Associazione.

ART. 22 – COMPOSIZIONE DELL' ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale è composta:

- dai delegati eletti nell'ambito delle Assemblee Regionali nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto;
- dai delegati eletti nell'ambito degli Stati esteri con le medesime modalità e, comunque, nel rispetto dei principi di rappresentatività democratica;
- dai soci fondatori.
- dai membri del Consiglio Nazionale, dai membri del Collegio dei Probiviri e dai membri del Collegio Nazionale dei Sindaci, dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale, i quali partecipano all'Assemblea con diritto di voto, con esclusione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

ART. 23 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale:

- a) esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;
- b) elegge i Membri del Consiglio Nazionale;
- c) elegge il Presidente Nazionale;
- d) elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- e) elegge il Collegio Dei Probiviri;
- f) stabilisce l'indirizzo dell'attività dell'Associazione e le linee programmatiche;
- g) modifica in tutto o in parte lo Statuto dell'Associazione, previo voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati all'Assemblea;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio o dalla Presidenza Nazionale o da un terzo dei delegati all'Assemblea;
- i) Nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

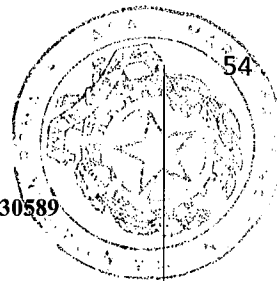
Le decisioni espresse dall'Assemblea Nazionale, sono vincolanti per tutti gli associati; L'Assemblea Nazionale è presieduta da uno dei delegati all'Assemblea, eletto a maggioranza dei presenti all'apertura dell'adunanza.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei delegati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti e degli altri soggetti aventi diritto al voto. Ogni Regione ha diritto ad un delegato, scelto tra gli iscritti all'associazione.

Ulteriori delegati, fino ad un massimo di 5 per Regione, potranno essere ammessi all'Assemblea con delibera della Presidenza Nazionale, su richiesta delle sedi regionali interessate, in ragione del numero degli abitanti della Regione e degli iscritti all'associazione a livello regionale, comunque nel rispetto del principio di rappresentatività democratica.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Per l'elezione alle cariche sociali l'Assemblea Nazionale elegge una



Commissione elettorale, formata da tre membri, di cui due scelti a maggioranza dei presenti, fra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea medesima ed il terzo scelto, a maggioranza dei presenti, tra i membri del Consiglio uscente.

È compito del Consiglio Nazionale indicare le modalità di elezione e di valutazione, gli adempimenti relativi, nonché predisporre un regolamento dei lavori congressuali che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale alla sua apertura.

ART. 24 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale attua gli indirizzi definiti dall'Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni. È composto da un massimo di cinquantanove componenti e da un minimo di sette, compreso il Presidente Nazionale. Esso:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- b) approva con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti le modifiche al presente Statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari nonché da indicazioni di organi della pubblica amministrazione.
- È comunque preclusa al Consiglio Nazionale la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell'Associazione, alle competenze degli organi tutori, al rispetto del generale principio di democraticità e rappresentatività cui il presente Statuto si ispira.
- c) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Nazionale;
- d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) elegge nel proprio seno la Presidenza Nazionale;
- f) elegge il Segretario Nazionale;
- g) assume tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- h) ratifica in tutto o in parte le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Presidenza Nazionale;
- i) nomina eventuali "soci onorari" dell'Associazione;
- l) stabilisce la quota annuale di versamento dei soci fondatori e dei soci non fondatori.

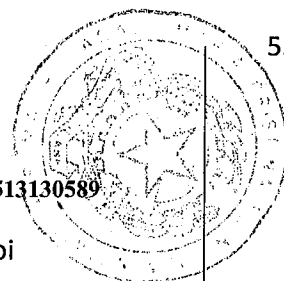
Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Presidenza Nazionale in via ordinaria una volta all'anno, con preavviso di almeno cinque giorni a tutti i componenti; in caso di inottemperanza può autoconvocarsi, su richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei suoi componenti, comunicata per iscritto al Presidente Nazionale.

In via straordinaria può essere convocato con richiesta motivata da inoltrarsi alla Presidenza Nazionale da parte del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.

I membri del Consiglio Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza dell'Assemblea Nazionale.

Essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato grave motivo, non partecipino ad almeno due adunanze consecutive dell'organo ovvero, durante il loro mandato, si siano resi responsabili di gravi violazioni al presente statuto.



Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 25 - PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza Nazionale è composta da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei presenti all'assemblea fra i suoi componenti. Essa dura in carica 5 (cinque) anni.

La Presidenza Nazionale:

- a) dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi dell'Assemblea Nazionale ed ai deliberati del Consiglio Nazionale;
- b) coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza;
- c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale;
- d) integra i componenti dimissionari o che, per motivi diversi, non facciano più parte dell'Associazione;
- e) propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
- f) assume, per motivi urgenti, qualsiasi iniziativa nell'interesse dell'Associazione, compreso il commissariamento degli organi e dei dirigenti;
- g) delibera le adesioni dei soci.

La Presidenza è presieduta dal Presidente Nazionale che la convoca qualora lo ritenga utile nell'interesse dell'Associazione, comunque, in caso di inottemperanza di costui, è convocata da almeno un terzo dei suoi membri. La Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

La Presidenza Nazionale, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, ha facoltà di promuovere e costituire, in Italia ed all'Estero:

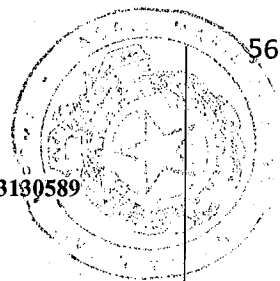
- centro studi;
- associazioni culturali;
- circoli ricreativi e culturali;
- ufficio legale;
- qualsiasi altra iniziativa, nell'interesse generale degli associati.

ART. 26 – PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto direttamente dall'Assemblea Nazionale e dura in carica 5 (cinque) anni. In caso di dimissioni, viene eletto dal Consiglio Nazionale, a maggioranza dei 2/3 dei presenti in assemblea, un commissario straordinario in seno al Consiglio Nazionale, fino alla nuova convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- rappresenta in giudizio l'Associazione;
- convoca la Presidenza Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le strutture Periferiche;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;



- cura i rapporti con gli Enti;
- nomina i Coordinatori Nazionali per gli Stati esteri;
- nomina i Presidenti provinciali e zionali in regime commissariale;
- firma gli accordi di categoria;
- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali l'Associazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- nomina i Presidenti regionali in assenza della costituzione degli organi regionali;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- nomina l'Economo;
- cura i rapporti con le Banche e Poste, accende C\C ed assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale dell'Associazione Nazionale.

ART. 27 - IL VICE - PRESIDENTE NAZIONALE

In assenza del Presidente Nazionale o per qualsiasi suo impedimento, l'Associazione è rappresentata dal Vice Presidente Nazionale che assume tutti i poteri del Presidente Nazionale.

Egli è eletto dalla Presidenza Nazionale tra i suoi membri, con la maggioranza dei presenti al voto.

ART. 28 - IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale viene eletto dal Consiglio Nazionale tra gli associati e può essere revocato in qualsiasi momento, previa convocazione del Consiglio Nazionale.

La carica non è incompatibile con il rapporto di dipendenza dall'Associazione.

Egli partecipa all'Assemblea Nazionale con diritto al voto.

In quanto fiduciario del Presidente egli lo rappresenta e lo sostituisce nei rapporti con i terzi, gli Enti e le Istituzioni.

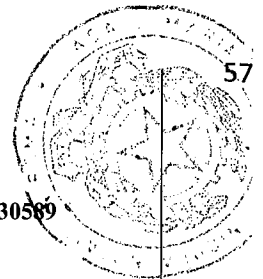
Il Segretario Nazionale necessita di delega espressa, conferita per iscritto dal Presidente Nazionale, per il compimento di tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e, in ogni caso, per la conclusione e sottoscrizione di protocolli d'intesa, di accordi, contratti, convenzioni ed ogni e qualsivoglia atto che comporti l'assunzione di impegni economici ed istituzionali a carico dell'Associazione nonché per la gestione delle entrate, così come definite e delineate dal presente Statuto e con i limiti e le prescrizioni ivi imposte.

ART. 29 - L'ECONOMO

L'Economo esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie, che gli vengano impartite dalla Presidenza Nazionale. È responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese dell'Associazione e ha il potere di firma su tutti i c/c della stessa. Attua, in concreto, tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi dell'Associazione.

ART. 30 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci anche denominato Organo di controllo si compone di tre membri eletti dall'Assemblea anche tra i non soci e dura in carica 5 (cinque) anni.



Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile, e i requisiti devono previsti dal co. 2, art. 2397 del Codice civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I Sindaci non possono ricoprire cariche direttive all'interno dell'Associazione Nazionale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti del Consiglio Nazionale e con il Presidente Nazionale.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 31 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna dell'Associazione a tutti i livelli ed è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, e dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Collegio ha il compito di:

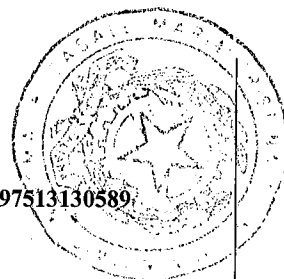
- a) esaminare e decidere le controversie insorte fra gli associati e fra gli Organi dell'Associazione;
- b) pronunciarsi, entro trenta giorni, sugli eventuali provvedimenti disciplinari adottati dal Presidente Nazionale nei confronti degli iscritti per le violazioni delle norme di cui al presente Statuto e dei principi informativi di quest'ultimo;
- c) emettere ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- d) emettere lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere sempre motivati.

Sono comunicati alle parti a cura del Presidente del Collegio ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui si riferiscono.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a carico di tutti i soci.

Le sanzioni previste sono:



- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione delle eventuali cariche;
- la sospensione da tre a dodici mesi con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi, rilevanti e congruamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al termine del periodo di sospensione.

Il ripristino delle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

ART. 32 LOGO E DENOMINAZIONE

L'uso della denominazione "U.Di.Con. UNIONE PER LA DIFESA DEI CONSUMATORI", eventualmente accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale deve essere espressamente autorizzata dalla Struttura Nazionale. La denominazione di cui sopra ed il relativo logo sono marchi registrati e di esclusiva proprietà della U.Di.Con. UNIONE PER LA DIFESA DEI CONSUMATORI. La loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle strutture aderenti alla U.Di.Con. e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo. La U.Di.Con., per l'ipotesi di trasgressione delle predette norme commessa con dolo o colpa grave, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, e si riserva di adire in giudizio nei confronti dello stesso trasgressore, al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni.

ART. 33 RAPPORTI AMMINISTRATIVI

Le strutture dell'Associazione, a tutti i livelli territoriali, sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi che rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del proprio responsabile di struttura.

Le strutture suddette e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o, in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dell'Associazione, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Gli interventi di carattere finanziario da parte delle strutture nazionali a favore delle strutture periferiche costituiscono normale norma di assistenza, senza assunzione di corresponsabilità.

È fatto divieto alle strutture, a tutti i livelli, contrarre obbligazioni in misura eccedente le risorse finanziarie di competenza delle stesse. I legali rappresentanti delle strutture, ai vari livelli, sono responsabili nei confronti dell'Associazione per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni di cui al presente Statuto e saranno comunque tenuti a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive che all'Associazione dovessero derivare per effetto di atti ed omissioni a loro imputabili.

ART. 34 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

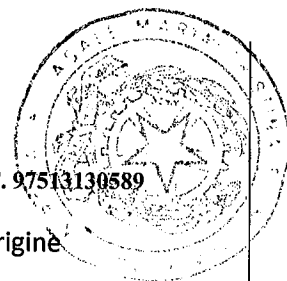
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.



U.Di.Con.
UNIONE per la DIFESA dei CONSUMATORI

Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma

C.F. 97513130589



Il Consiglio Nazionale, venuti meno i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento.

Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole dei delegati che rappresentino almeno i $\frac{1}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

CAPITOLO III

U.Di.Con. – Unione per la Difesa dei Consumatori

ASSOCIAZIONE REGIONALE

ART. 1.A – COSTITUZIONE - DURATA- FINALITA'- COMPETENZE

L'Associazione Regionale è costituita dai Presidenti Provinciali nonché dai delegati eletti dall'Assemblea consiliare delle Associazioni Provinciali, presenti sul territorio Regionale, in ragione della rappresentatività espressa da ciascuna di esse. L'Associazione Regionale è un'Associazione non commerciale, autonoma, libera, democratica ed apolitica ed ha durata illimitata.

L'Associazione Regionale, tramite i suoi organi, si occupa della politica generale degli Associati nell'ambito regionale, firma gli accordi regionali e gestisce qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valevole per tutto il Territorio Regionale, onde garantire un modus operandi omogeneo.

Alla struttura Regionale compete l'individuazione delle linee guida da seguire, delle politiche strategiche da adottare, nonché l'applicazione della migliore metodologia di controllo. Vigila sull'osservanza delle finalità e dei principi ispiratori dell'Associazione nell'ambito del Territorio Regionale di propria competenza.

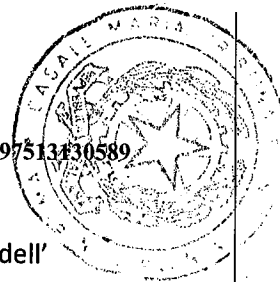
Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Possono essere soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto regionale e nazionale.

L'Associazione Regionale ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

Pertanto: si organizza secondo una propria disciplina organizzativa autonoma; ha un proprio patrimonio; redige annualmente il proprio rendiconto economico finanziario; decide la propria gestione; elegge gli Organi statutari; delibera in maniera autonoma il proprio scioglimento.

L'Associazione Regionale effettua, altresì, le prestazioni di servizi che rientrano tra le finalità istituzionali. L'Associazione Regionale, nella propria autonomia, organizza qualsiasi iniziativa, nell'interesse generale degli Associati, secondo gli orientamenti dell'Assemblea del Consiglio Regionale, nel rispetto della legislazione vigente.


ART. 2.A – FINALITA'

Le finalità dell' Associazione regionale dell' U.Di.Con. sono conformi a quelli dell' Associazione Nazionale alla quale aderisce e si colloca come una diramazione territoriale della stessa, pertanto, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha come scopo esclusivo quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in via giudiziale, e con ogni mezzo ritenuto legittimo dalla vigente legislazione.

L' U.Di.Con. fonda la propria attività su principi di democrazia, etica e solidarietà sociale. L' U.Di.Con. si propone di tutelare e rappresentare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, riconosciuti e sanciti dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, dalla Consumers' International, dalla Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni italiane, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi.

L'U.Di.Con. persegue i suoi scopi a livello regionale e locale, attraverso attività di rappresentanza degli interessi generali e diffusi dei consumatori in tutte le opportune sedi, attraverso l'attività di informazione collettiva per mezzo di pubblicazioni - periodiche o non periodiche - rivolte a consumatori ed utenti nonché attraverso l'attività di informazione e assistenza individuale ai medesimi soggetti, mediante professionisti qualificati.

ART. 3.A - ATTIVITA'

L'U.Di.Con Regionale si impegna a tutelare - anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità, gli interessi di consumatori ed utenti.

L'associazione a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore si propone di:

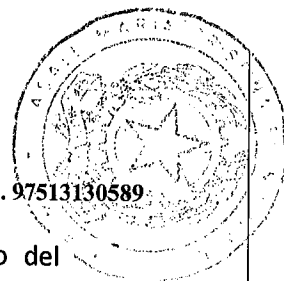
- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- tutelare il diritto alla salute;
- tutelare il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- tutelare il diritto ad una adeguata informazione e ad una pubblicità corretta;
- tutelare il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi;
- tutelare il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;
- tutela dei diritti dell'inquilino in quanto consumatore;

Verbale del Consiglio Nazionale


U.Di.Con.
 UNIONE per la DIFESA dei CONSUMATORI

Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma

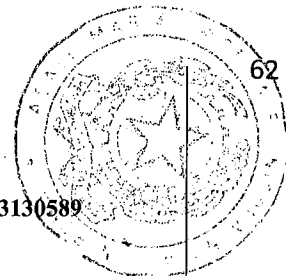
C.F. 97513130589



- promuovere e tutelare il diritto all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

A tal fine l'U.Di.Con Regionale si impegna a:

- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo responsabile, sostenibile, critico e solidale, eco-compatibile, al fine di orientare i consumi in tutti i settori della vita (alimentazione, salute, sanità, servizi alla persona, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, ecc.);
- promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del risparmio ed a prevenire il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura;
- favorire l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo ai non abbienti ed ai soggetti particolarmente svantaggiati;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere attività culturali su temi ambientali, su tutela del territorio in contrasto ai processi di impoverimento, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra cittadini a rischio di marginalità sociale.
- promuovere interventi per la gestione ed il controllo della qualità e dei prezzi di beni e servizi attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli e convenzioni con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, con organizzazioni di categoria e soggetti economici pubblici e privati, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi finalizzati al controllo di conformità della pubblicità commerciale alle normative di legge ed ai principi etici;
- promuovere strutture stabili ed efficienti per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere l'attività di pubblicazione e diffusione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione sui temi inerenti l'oggetto sociale, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici;
- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, nonché attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali e attraverso la costituzione nei procedimenti civili, amministrativi o di competenza di Autorità di settore, sempre sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni anche tra le stesse allo scopo di favorire una migliore realizzazione delle proprie finalità sociali.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 4.A – ASSEMBLEA REGIONALE

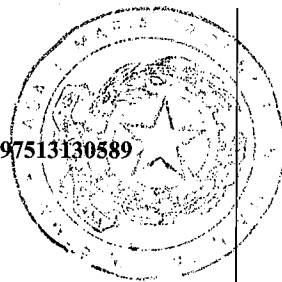
L'Assemblea Congressuale Regionale dei Delegati è il massimo Organo dell'Associazione a livello Regionale, esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Regionale dei Delegati e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione Regionale. La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea deve essere inderogabilmente motivata. Sarà cura del Presidente Regionale comunicare, ai Presidenti Provinciali, la convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine dei lavori.

La convocazione avviene per iscritto (raccomandata e/o posta certificata), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea ma può avvenire anche attraverso avviso (data certa) da affiggere presso la sede dell'Associazione. Il numero dei delegati spettanti alle Associazioni Provinciali, sarà stabilito dal Consiglio Regionale, in proporzione al numero complessivo degli associati a ciascuna di esse.

ART. 5.A – COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Regionale:

- a) esamina e discute la relazione del Presidente Regionale;



- b) elegge i membri del Consiglio Regionale;
- c) elegge il Presidente Regionale;
- d) elegge i delegati all'Assemblea Nazionale;
- e) elegge il Collegio Regionale dei Sindaci;
- e) stabilisce l'indirizzo dell'attività dell'Associazione e le linee programmatiche;
- f) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o da un terzo dei delegati all'Assemblea Regionale.

Le decisioni espresse dall'Assemblea Regionale, sono vincolanti per tutti gli associati.

L'Assemblea Regionale è presieduta da uno dei suoi componenti, eletto a maggioranza dei presenti all'apertura dell'adunanza.

L'Assemblea Regionale è validamente costituita qualora siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea Regionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Per l'elezione alle cariche sociali l'Assemblea Regionale elegge una Commissione elettorale, formata da tre membri, scelti a maggioranza dei presenti fra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea medesima.

È compito del Consiglio Regionale indicare le modalità di elezione e di valutazione, gli adempimenti relativi, nonché predisporre un regolamento dei lavori congressuali che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Regionale alla sua apertura.

I risultati delle Assemblee regionali vengono immediatamente comunicati al Presidente Nazionale ed alla Presidenza Nazionale. Essi provvederanno a comunicare ai delegati nominati la notizia dell'Assemblea Nazionale, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

ART. 6.A – CONSIGLIO REGIONALE DEI DELEGATI

Il Consiglio Regionale attua gli indirizzi definiti dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque componenti e un massimo ventuno, compreso il Presidente Regionale. Esso dura in carica cinque anni.

Il Consiglio Regionale:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea Regionale;
- b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Regionale;
- c) elegge nel proprio seno la Presidenza Regionale;
- d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) assume tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

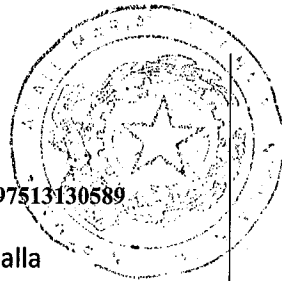
Il Consiglio Regionale è convocato dalla Presidenza Regionale in via ordinaria una volta all'anno, con preavviso di almeno sette giorni a tutti i componenti; in caso di inottemperanza può autoconvocarsi, su richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei suoi componenti, comunicata per iscritto al Presidente Regionale.

Verbale del Consiglio Nazionale


U.Di.Con.
 UNIONE per la DIFESA dei CONSUMATORI

Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma

C.F. 97513130589



In via straordinaria può essere convocato con richiesta motivata da inoltrarsi alla Presidenza Regionale da parte del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri; Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

I membri del Consiglio Regionale rimangono in carica fino all'adunanza dell'Assemblea Regionale.

Essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato grave motivo, non partecipino ad almeno due adunanze consecutive dell'organo ovvero, durante il loro mandato, si siano resi responsabili di gravi violazioni al presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 7.A – PRESIDENZA REGIONALE

La Presidenza Regionale è eletta nell'ambito del Consiglio Regionale. È composta da un massimo di sette membri, compreso il Presidente Regionale, eletti dal Consiglio Regionale a maggioranza dei presenti all'assemblea fra i suoi Componenti. Essa dura in carica 5 (cinque) anni.

La Presidenza Regionale:

- a) rappresenta l'Associazione Regionale ed attua l'azione, organizzativa e promozionale, secondo le direttive delineate dall'Assemblea regionale e dal Consiglio Regionale;
- b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio Regionale;
- c) integra i componenti dimissionari o che, per motivi diversi, non facciano più parte dell'Associazione.

La Presidenza è presieduta dal Presidente Regionale che la convoca quando lo ritenga utile nell'interesse dell'Associazione Regionale e, comunque, in caso di inottemperanza di costui, è convocata da almeno un terzo dei suoi membri.

La Presidenza Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Presidente Regionale.

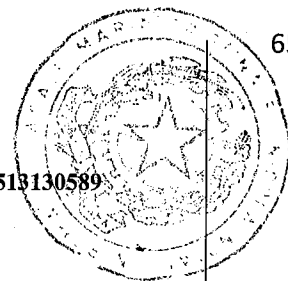
ART. 8.A – PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è eletto direttamente dall'Assemblea Regionale dell'Associazione, a maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

In caso di dimissioni dello stesso, viene nominato direttamente dal Presidente Regionale dell'Associazione un commissario straordinario, fino alla convocazione dell'Assemblea Regionale.

Il Presidente Regionale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione Regionale;
- rappresenta in giudizio l'Associazione Regionale;
- convoca la Presidenza Regionale e, ove lo ritenga opportuno, le strutture periferiche;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;



- cura i rapporti con gli Enti;
- coordina, garantendo la unitarietà di indirizzo politico ed organizzativo;
- firma gli accordi nell'ambito regionale;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- cura i rapporti con le Banche e Poste, accende C\C dietro autorizzazione scritta del Presidente Nazionale;
- nomina il Vice Presidente Regionale, l'Economo ed assegna ai dirigenti regionali deleghe specifiche nei vari settori operativi.

ART. 9.A - IL VICE - PRESIDENTE REGIONALE

In assenza del Presidente Regionale, per qualsiasi suo impedimento, la Associazione Regionale è rappresentata dal Vice Presidente Regionale che assume tutti i poteri del Presidente Regionale.

Egli è eletto dalla Presidenza Regionale tra i suoi membri con la maggioranza dei presenti al voto.

ART. 10.A - COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI

Il Collegio Regionale dei Sindaci, i cui componenti possono essere anche non iscritti all'Associazione, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea. Nella prima riunione si elegge il Presidente.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile, e i requisiti devono previsti dal co. 2, art. 2397 del Codice civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

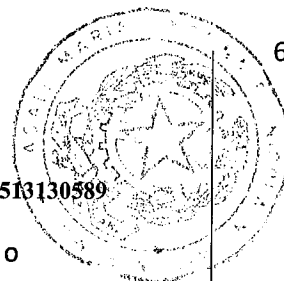
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 11.A - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione Regionale è costituito dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili ed immobili, ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e dai valori che



comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Associazione Regionale ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo nei termini stabiliti al presente statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge; inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità.

ART.12.A – ENTRATE

Le entrate dell' Associazione Regionale derivano: da contributi erogati direttamente dall'Associazione Nazionale e da altre associazioni provinciali e/o territoriali; da contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente; dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati; dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli Associati. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 13.A – NOTA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme statutarie dell'Associazione Nazionale.

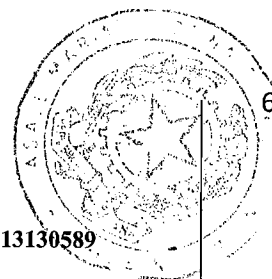
CAPITOLO IV

U.Di.Con. – Unione per la Difesa dei Consumatori

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE

ART. 1.B – COSTITUZIONE - DURATA- FINALITA'- COMPETENZE

L'Associazione Provinciale è costituita dai Presidenti Zonali nonché dai delegati eletti dall'Assemblea dei Soci presenti sul territorio Provinciale. La convocazione spetta al Commissario Provinciale incaricato dai delegati zonali e in mancanza dal Presidente Nazionale, il quale dovrà provvedere a tale adempimento statutario, entro sei mesi dalla sua nomina in regime commissariale. L'Associazione Provinciale è un'Associazione non commerciale, autonoma, libera, democratica ed apartitica ed ha durata illimitata. L'Associazione Provinciale, tramite i suoi organi, si occupa della politica generale degli Associati nell'ambito provinciale, firma gli accordi regionali e gestisce qualsiasi altra iniziativa di carattere generale valevole per tutto il Territorio Provinciale, onde garantire un modus operandi omogeneo. Alla struttura Provinciale compete l'individuazione delle linee guida da seguire, delle politiche strategiche da adottare, nonché l'applicazione della migliore metodologia di controllo. Vigila sull'osservanza delle finalità e dei principi ispiratori dell'Associazione nell'ambito del Territorio Provinciale di propria competenza. Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di



recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Possono essere soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto provinciale e nazionale.

L'Associazione Provinciale ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Pertanto: si organizza secondo una propria disciplina organizzativa autonoma; ha un proprio patrimonio; redige annualmente il proprio rendiconto economico finanziario; decide la propria gestione; elegge gli Organi statutari; delibera in maniera autonoma il proprio scioglimento. L'Associazione Provinciale effettua, altresì, le prestazioni di servizi che rientrano tra le finalità istituzionali. L'Associazione Provinciale, nella propria autonomia, organizza qualsiasi iniziativa, nell'interesse generale degli Associati, secondo gli orientamenti dell'Assemblea del Consiglio Provinciale, nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 2. B – FINALITA'

Le finalità dell'Associazione provinciale dell'U.Di.Con. sono conformi a quelli dell'Associazione Nazionale alla quale aderisce e si colloca come una diramazione territoriale della stessa, pertanto, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha come scopo esclusivo quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in via giudiziale, e con ogni mezzo ritenuto legittimo dalla vigente legislazione.

L'U.Di.Con. fonda la propria attività su principi di democrazia, etica e solidarietà sociale. L'U.Di.Con. si propone di tutelare e rappresentare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, riconosciuti e sanciti dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, dalla Consumers' International, dalla Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni italiane, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi.

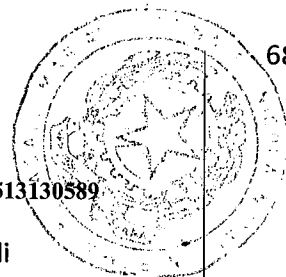
L'U.Di.Con. persegue i suoi scopi a livello provinciale e locale, attraverso attività di rappresentanza degli interessi generali e diffusi dei consumatori in tutte le opportune sedi, attraverso l'attività di informazione collettiva per mezzo di pubblicazioni - periodiche o non periodiche - rivolte a consumatori ed utenti nonché attraverso l'attività di informazione e assistenza individuale ai medesimi soggetti, mediante professionisti qualificati.

ART. 3.B - ATTIVITA'

L'U.Di.Con. Provinciale si impegna a tutelare - anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità, gli interessi di consumatori ed utenti.

L'associazione a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore si propone di:

- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le

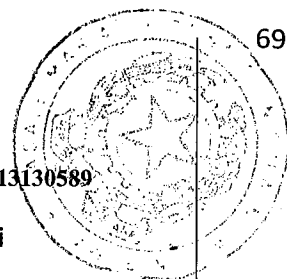


banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- tutelare il diritto alla salute;
- tutelare il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- tutelare il diritto ad una adeguata informazione e ad una pubblicità corretta;
- tutelare il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi;
- tutelare il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;
- tutela dei diritti dell'inquilino in quanto consumatore;
- promuovere e tutelare il diritto all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

A tal fine l'U.Di.Con Provinciale si impegna a:

- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo responsabile, sostenibile, critico e solidale, eco-compatibile, al fine di orientare i consumi in tutti i settori della vita (alimentazione, salute, sanità, servizi alla persona, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, ecc.);
- promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del risparmio ed a prevenire il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura;
- favorire l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo ai non abbienti ed ai soggetti particolarmente svantaggiati;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere attività culturali su temi ambientali, su tutela del territorio in contrasto ai processi di impoverimento, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra cittadini a rischio di marginalità sociale.
- promuovere interventi per la gestione ed il controllo della qualità e dei prezzi di beni e servizi attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli e convenzioni con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, con organizzazioni di categoria e soggetti economici pubblici e privati, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi finalizzati al controllo di conformità della pubblicità commerciale alle normative di legge ed ai principi etici;
- promuovere strutture stabili ed efficienti per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti sui temi inerenti l'oggetto sociale;



- promuovere l'attività di pubblicazione e diffusione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione sui temi inerenti l'oggetto sociale, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici;

- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, nonché attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali e attraverso la costituzione nei procedimenti civili, amministrativi o di competenza di Autorità di settore, sempre sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni anche tra le stesse allo scopo di favorire una migliore realizzazione delle proprie finalità sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

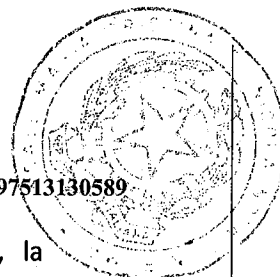
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 4- B – ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Congressuale Provinciale dei Delegati è il massimo Organo dell'Associazione a livello Provinciale, esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio Provinciale dei Delegati e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione Provinciale. La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea deve essere inderogabilmente motivata.



Sarà cura del Presidente Provinciale comunicare, ai Presidenti Provinciali, la convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine dei lavori.

La convocazione deve avvenire, per iscritto (raccomandata e/o posta certificata), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea e può avvenire anche attraverso avviso (data certa) da affiggere presso la sede dell'Associazione. Il numero dei delegati spettanti alle Associazioni Provinciali, sarà stabilito dal Consiglio Provinciale, in proporzione al numero complessivo degli associati a ciascuna di esse.

ART. 5. B – COMPITI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Provinciale:

- a) esamina e discute la relazione del Presidente Provinciale;
- b) elegge i membri del Consiglio Provinciale;
- c) elegge il Presidente Provinciale;
- d) elegge i delegati all'Assemblea Regionale;
- e) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Provinciale.

Le decisioni espresse dall'Assemblea provinciale, sono vincolanti per tutti gli associati.

L'Assemblea Provinciale è presieduta da uno dei suoi componenti, eletto a maggioranza dei presenti all'apertura dell'adunanza.

L'Assemblea Provinciale è validamente costituita qualora siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea Provinciale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Per l'elezione alle cariche sociali l'Assemblea Provinciale elegge una Commissione elettorale, formata da tre membri, scelti a maggioranza dei presenti fra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea medesima.

È compito del Consiglio Provinciale indicare le modalità di elezione e di valutazione, gli adempimenti relativi, nonché predisporre un regolamento dei lavori congressuali che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Provinciale alla sua apertura.

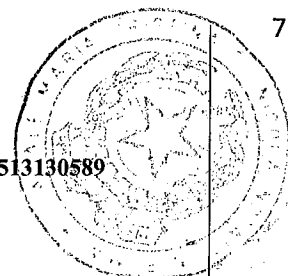
I risultati delle Assemblee Provinciali vengono immediatamente comunicati al Presidente Regionale ed alla Presidenza Nazionale. Il Presidente Regionale provvederà a comunicare ai delegati nominati la notizia dell'Assemblea Regionale, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

ART. 6.B – CONSIGLIO PROVINCIALE DEI DELEGATI

Il Consiglio Provinciale attua gli indirizzi definiti dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre componenti e un massimo di tredici, compreso il Presidente Provinciale. Esso dura in carica cinque anni.

Il Consiglio Provinciale:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale;



- b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Provinciale;
- d) approva il rendiconto economico e finanziario;
- e) assume tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale in via ordinaria una volta all'anno, con preavviso di almeno sette giorni a tutti i componenti; in caso di inottemperanza può autoconvocarsi, su richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei suoi componenti, comunicata per iscritto al Presidente Provinciale. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente Provinciale. I membri del Consiglio Provinciale rimangono in carica fino all'adunanza dell'Assemblea Provinciale. Essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato grave motivo, non partecipino ad almeno due adunanze consecutive dell'organo ovvero, durante il loro mandato, si siano resi responsabili di gravi violazioni al presente statuto non sono in regola con il pagamento annuale della quota associativa. Le riunioni del Consiglio Provinciale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 7.B – PRESIDENZA PROVINCIALE

La Presidenza Provinciale è eletta nell'ambito del Consiglio Provinciale. È composta da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente Provinciale, eletti dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei presenti all'assemblea fra i suoi Componenti. Essa dura in carica 5 (cinque) anni.

La Presidenza Regionale:

- a) rappresenta l'Associazione Provinciale ed attua l'azione, organizzativa e promozionale, secondo le direttive delineate dall'Assemblea Provinciale e dal Consiglio Provinciale;
- b) predispone il rendiconto economico e finanziario per l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
- c) integra i componenti dimissionari o che, per motivi diversi, non facciano più parte dell'Associazione.

La Presidenza è presieduta dal Presidente Provinciale che la convoca quando lo ritenga utile nell'interesse dell'Associazione provinciale e, comunque, in caso di inottemperanza di costui, è convocata da almeno un terzo dei suoi membri.

La Presidenza Provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Presidente Provinciale.

ART. 8. B – IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente Provinciale è eletto direttamente dall'Assemblea Provinciale dell'Associazione, a maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

In caso di dimissioni dello stesso, viene nominato direttamente dal Presidente Nazionale dell'Associazione un commissario straordinario, fino alla convocazione dell'Assemblea Provinciale.

Verbale del Consiglio Nazionale


U.Di.Con.
 UNIONE per la DIFESA dei CONSUMATORI

Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma

C.F. 97513130589



Il Presidente Provinciale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione Provinciale;
- rappresenta in giudizio l'Associazione Provinciale;
- convoca la Presidenza Provinciale e, ove lo ritenga opportuno, le strutture zonali;
- assume le opportune iniziative per la promozione e tesseramento alla U.Di.Con. Nazionale. In particolare oltre alle normali attività di proselitismo potrà incassare il tesseramento in nome e per conto della U.Di.Con. Nazionale;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti in ambito provinciale;
- coordina, garantendo la unitarietà di indirizzo politico ed organizzativo;
- firma gli accordi nell'ambito provinciale;
- cura i rapporti con le Banche e Poste, accende C\C dietro autorizzazione scritta del Presidente Nazionale;
- integra i componenti dimissionari o che, per motivi diversi, non facciano più parte dell'Associazione.

ART. 9.B – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione Provinciale è costituito dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili ed immobili, ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Associazione Provinciale ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario nei termini stabiliti al presente statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge; inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità.

ART. 10.B – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione Provinciale derivano: da contributi erogati direttamente dall'Associazione Nazionale e da altre associazioni provinciali e/o territoriali; da contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente; dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati; dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli Associati. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 11.B – NOTA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme statutarie dell'Associazione Nazionale.



CAPITOLO V

U.Di.Con. – Unione per la Difesa dei Consumatori

ASSOCIAZIONE ZONALE

ART. 1.C – COSTITUZIONE - DURATA- FINALITA'- COMPETENZE

L'Associazione Zonale non ha finalità di lucro ed è costituita dai Soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, del territorio di competenza in riferimento alla città di residenza, che risultano dal libro soci nazionale. La convocazione spetta al Commissario Zonale nominato dal Presidente Nazionale, il quale dovrà provvedere a tale adempimento statutario, entro sei mesi dalla sua nomina in regime commissariale.

La convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea Zonale e può avvenire anche attraverso avviso da affiggere presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea, per essere valida, in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza degli Associati ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli Associati presenti.

Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

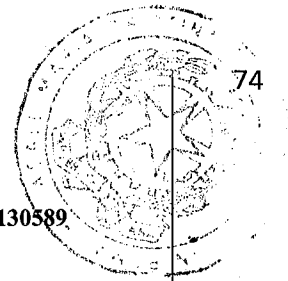
Possono essere soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto zonale e nazionale.

L'Associazione zonale ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Pertanto: si organizza secondo una propria disciplina organizzativa autonoma; ha un proprio patrimonio; redige annualmente il proprio rendiconto economico finanziario; decide la propria gestione; elegge gli Organi statuari; delibera in maniera autonoma il proprio scioglimento. L'Associazione zonale effettua, altresì, le prestazioni di servizi che rientrano tra le finalità istituzionali. L'Associazione zonale, nella propria autonomia, organizza qualsiasi iniziativa, nell'interesse generale degli Associati, secondo gli orientamenti dell'Assemblea del Consiglio zonale, nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 2. C – FINALITA'

Le finalità dell'Associazione zonale dell'U.Di.Con. sono conformi a quelli dell'Associazione Nazionale alla quale aderisce e si colloca come una diramazione territoriale della stessa, pertanto, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha come scopo esclusivo quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in via giudiziale, e con ogni mezzo ritenuto legittimo dalla vigente legislazione.

L'U.Di.Con. fonda la propria attività su principi di democrazia, etica e solidarietà sociale. L'U.Di.Con. si propone di tutelare e rappresentare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, riconosciuti e sanciti dall'Organizzazione Mondiale delle



Nazioni Unite, dalla Consumers' International, dalla Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni italiane, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi.

L'U.Di.Con. persegue i suoi scopi a livello zonale e locale, attraverso attività di rappresentanza degli interessi generali e diffusi dei consumatori in tutte le opportune sedi, attraverso l'attività di informazione collettiva per mezzo di pubblicazioni - periodiche o non periodiche - rivolte a consumatori ed utenti nonché attraverso l'attività di informazione e assistenza individuale ai medesimi soggetti, mediante professionisti qualificati.

ART. 3.C - ATTIVITA'

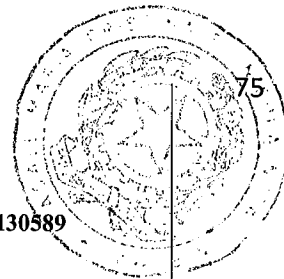
L'U.Di.Con. zonale si impegna a tutelare - anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità, gli interessi di consumatori ed utenti.

L'associazione a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore si propone di:

- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- tutelare il diritto alla salute;
- tutelare il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- tutelare il diritto ad una adeguata informazione e ad una pubblicità corretta;
- tutelare il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi;
- tutelare il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;
- tutela dei diritti dell'inquilino in quanto consumatore;
- promuovere e tutelare il diritto all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

A tal fine l'U.Di.Con. zonale si impegna a:

- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo responsabile, sostenibile, critico e solidale, eco-compatibile, al fine di orientare i consumi in tutti i settori della vita (alimentazione, salute, sanità, servizi alla persona, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, ecc.);
- promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del risparmio ed a prevenire il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura;



- favorire l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo ai non abbienti ed ai soggetti particolarmente svantaggiati;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi per la gestione ed il controllo della qualità e dei prezzi di beni e servizi attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli e convenzioni con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, con organizzazioni di categoria e soggetti economici pubblici e privati, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere attività culturali su temi ambientali, su tutela del territorio in contrasto ai processi di impoverimento, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra cittadini a rischio di marginalità sociale.
- promuovere interventi finalizzati al controllo di conformità della pubblicità commerciale alle normative di legge ed ai principi etici;
- promuovere strutture stabili ed efficienti per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere l'attività di pubblicazione e diffusione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione sui temi inerenti l'oggetto sociale, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici;
- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, nonché attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali e attraverso la costituzione nei procedimenti civili, amministrativi o di competenza di Autorità di settore, sempre sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni anche tra le stesse allo scopo di favorire una migliore realizzazione delle proprie finalità sociali.

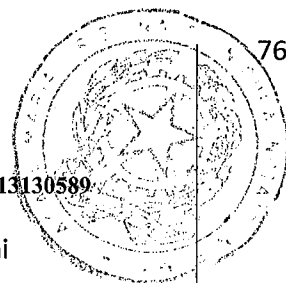
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

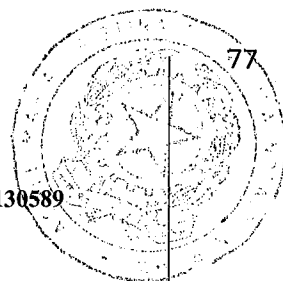
ART. 4. C – ASSEMBLEA ZONALE

L'Assemblea Zonale è il massimo organo dell'associazione zonale. È costituita dai soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. La convocazione, dell'assemblea zonale, in caso di prima costituzione, spetta al Commissario Zonale il quale dovrà provvedere a tale adempimento statutario, entro sei mesi dalla sua nomina in regime commissariale. In caso di sua inadempienza e/o decadenza l'Assemblea Zonale può essere convocata su iniziativa di almeno un terzo degli Associati residenti nel territorio dell'associazione Zonale. La convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea Zonale e può avvenire anche attraverso avviso da affiggere presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea, per essere valida, in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza degli Associati ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli Associati presenti.

Il Commissario Zonale viene nominato, in regime commissariale, dal Presidente Nazionale. Detta nomina decade automaticamente, senza alcun avviso, in caso di mancata convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione degli Organi Statutari, entro sei mesi dal ricevimento dell'incarico di commissario. Gli associati, hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. L'Assemblea Congressuale Zonale degli Associati si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei soci residenti nel territorio dell'associazione Zonale. L'Assemblea elegge i responsabili dell'Associazione Zonale, la cui loro composizione varia da un minimo di tre membri ed un massimo di sette componenti, compreso il Presidente Zonale.

L'Assemblea Zonale è composta:

- dai soci residenti nel territorio dell'associazione Zonale;
- dai membri del Consiglio Zonale;



- dal Responsabile Zonale, il quale partecipa all'Assemblea senza diritto di voto e può svolgere elettorato passivo;

ART. 5. C – COMPITI DELL'ASSEMBLEA ZONALE

L'Assemblea Zonale:

- a) elegge i membri del Consiglio Zonale;
- b) elegge il Presidente Zonale;
- c) elegge i delegati all'assemblea provinciale,
- d) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Zonale

L'Assemblea Zonale è presieduta da uno dei suoi componenti, eletto a maggioranza dei presenti all'apertura dell'adunanza.

L'Assemblea Zonale è validamente costituita qualora siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea Zonale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Per l'elezione alle cariche sociali l'Assemblea Zonale elegge una Commissione elettorale, formata da tre membri, scelti a maggioranza dei presenti fra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea medesima.

È compito del Consiglio Zonale indicare le modalità di elezione e di valutazione, gli adempimenti relativi, nonché predisporre un regolamento dei lavori congressuali che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Zonale alla sua apertura.

I risultati delle Assemblee Zonali vengono immediatamente comunicati al Presidente Provinciale che provvederà a comunicare ai delegati nominati la notizia dell'Assemblea Provinciale, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

ART. 6.C – CONSIGLIO ZONALE

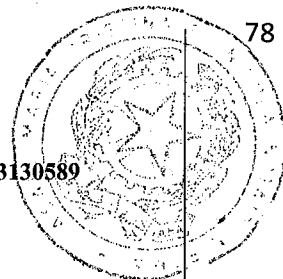
Il Consiglio Zonale attua gli indirizzi definiti dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre componenti e un massimo di nove, compreso il Responsabile Zonale. Esso dura in carica cinque anni.

Il Consiglio Zonale:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea Zonale;
- b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Zonale;
- c) approva il rendiconto economico e finanziario;
- d) assume tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

Il Consiglio Zonale è convocato dal Responsabile Zonale in via ordinaria una volta all'anno, con preavviso di almeno sette giorni a tutti i componenti; in caso di inottemperanza può autoconvocarsi, su richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei suoi componenti, comunicata per iscritto al Responsabile Zonale.

Il Consiglio Zonale è presieduto dal Responsabile Zonale.



I membri del Consiglio Zonale rimangono in carica fino all'adunanza dell'Assemblea Zonale.

Essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato grave motivo, non partecipino ad almeno due adunanze consecutive dell'organo ovvero, durante il loro mandato, si siano resi responsabili di gravi violazioni al presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Zonale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione ed almeno 1/3 degli stessi in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 7. C – IL PRESIDENTE ZONALE

Il Presidente Zonale è eletto direttamente dall'Assemblea zonale dell'Associazione, a maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

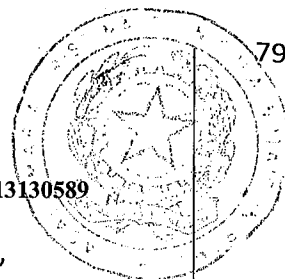
In caso di dimissioni dello stesso, viene nominato direttamente dal Presidente Nazionale dell'Associazione un commissario straordinario, fino alla convocazione dell'Assemblea zonale.

Il Presidente zonale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione zonale;
- rappresenta in giudizio l'Associazione zonale;
- convoca la Presidenza zonale.
- assume le opportune iniziative per la promozione e tesseramento alla U.Di.Con. Nazionale. In particolare oltre alle normali attività di proselitismo potrà incassare il tesseramento in nome e per conto della U.Di.Con. Nazionale;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti in ambito provinciale;
- coordina, garantendo la unitarietà di indirizzo politico ed organizzativo;
- firma gli accordi nell'ambito provinciale;
- cura i rapporti con le Banche e Poste, accende C\C dietro autorizzazione scritta del Presidente Nazionale;
- predispose il rendiconto economico e finanziario per l'approvazione da parte del Consiglio zonale;
- integra i componenti dimissionari o che, per motivi diversi, non facciano più parte dell'Associazione.

ART. 8.C – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione zonale è costituito dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili ed immobili, ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Associazione zonale ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario nei termini stabiliti al presente statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge; inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il



patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità.

ART.9.C – ENTRATE

Le entrate dell' Associazione zonale derivano: da contributi erogati direttamente dall'Associazione Nazionale e da altre associazioni regionali o provinciali; da contributi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente; dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati; dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli Associati. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 10.C – NOTA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme statutarie dell'Associazione Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

(Denis Domenico Nesci)

Il Segretario Verbalizzante

(Martina Donini)

